

# COMUNE DI PALERMO

## *Il Collegio dei Revisori dei Conti*

Prot. n. 26

Palermo, 20/03/2023

**Oggetto: Parere- Certificazione ex art.40-bis del D. Lgs n.165/2001 su:**

**Ipotesi di accordo stralcio per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2023 del personale  
Area Comparto del Comune di Palermo sottoscritto il 23/02/2023.**

Il Collegio ha acquisito la richiesta di parere con la nota prot. AREG/178100/2023 del 07/03/2023, al fine di esitare Certificazione ex art. 40- bis del D.Lgs n.165/2001.

Ha esaminato la documentazione ricevuta, che si ritiene esaustiva, ed in particolare:

1) ipotesi di accordo stralcio sull'utilizzo delle risorse decentrate per il personale Area Comparto per l'anno 2023, sottoscritta in data 23/02/2023;

2) relazione illustrativa e tecnico finanziaria della ipotesi, redatta secondo le indicazioni e gli schemi predisposti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 25 del 19/09/2012.

Inoltre è stata trasmessa:

1) Determinazione Dirigenziale n. 13426 del 30/12/2022 avente ad oggetto:

“ Individuazione provvisoria, per l'anno 2023, delle risorse decentrate ex art. 79 del CCNL Area Funzioni Locali del 16/11/2022. Impegno di spesa”.

**PRELIMINARMENTE**, occorre segnalare che l'Ente sconta i noti precari equilibri finanziari, tantè che il Consiglio Comunale ha approvato in data 31/1/2022 con Deliberazione n.6/2022 il Piano di riequilibrio ex art . 243-bis del TUEL.

Che il Piano di riequilibrio non ha ancora iniziato a produrre i suoi effetti e il Sindaco intende rimodularlo nei tempi concessi dalla legge che in ultimo sono stati prorogati al **30/6/2023** dall'art. 3 – quater della legge n.14 del 24/2/2023, che ha convertito il D.L. n. 198/2022 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” ( c.d. decreto mille proroghe).

### **PREMESSA**

Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente; La costituzione del fondo per le risorse decentrate appartiene alle competenze di ordine gestionale;

In data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto, il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021 che ha introdotto la nuova disciplina relativa alla gestione del Fondo per le risorse decentrate; lo stesso è stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023 - Serie generale -

Le modalità di determinazione delle risorse del fondo salario accessorio, sono disciplinate **dall'art.79** del C.C.N.L. del 16/11/2022;

## RICHIAMATI

- l'articolo 40 del D. Lgs n. 165/2001 nel testo vigente ed in particolare il c. 3-quinques;
- l'articolo 40 - bis del D. Lgs n. 165/2001 nel testo vigente, che dispone: "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato **dal collegio dei revisori dei conti**, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, c. 3-quinquies, sesto periodo";  
l' art. 9, c. 2-bis, del D. L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, con Legge n. 122/2010, come modificato dall'art.1, c. 456, della Legge n. 147/2013, il quale prevede che a decorrere dall' 1/1/2015 il fondo è cristallizzato in modo da rendere consolidati i risparmi di spesa che si sono raggiunti negli anni 2011-2014, ai sensi dell'art. 9, c. 2-bis, del predetto Decreto Legge;
- l'art. 1, c. 236, della Legge n. 208/2015, il quale prevede che, a decorrere dall' 1/1/2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- l'articolo 23, c. 2, del D. Lgs n. 75/2017 "Modifiche e integrazioni al D. Lgs n. 165/2001, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, c. 1, lettere a), c), e), f), g), h), i) m), n), o), q), r), s) e z), della legge n. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", dispone: «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs n.165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

A decorrere dalla predetta data l'art. 1, c. 236, della n. 208/2015 è abrogato.”;

**il Decreto Ministeriale del 17/03/2020**, emanato in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58 del 2019 (c.d. Decreto “Crescita”), dispone che “ Il limite al trattamento accessorio del personale di cui **all'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75./2017** è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui **all'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017** è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'**art. 33, c. 2, del D.L. n. 34 del 2019**, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

- la circolare dell' 8.5.2015, n. 20, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 15, del 16.05.2019, avente ad oggetto: “Il conto annuale 2018 – rilevazione prevista dal titolo V del decreto D. Lgs n.165/2001”;
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 16, del 15.06.2020, avente ad oggetto: “Il conto annuale 2019 - rilevazione prevista dal titolo V del D. Lgs n.165/2001”;
- il principio contabile 4/2, punto 5.2, laddove, esplicitando gli effetti esiziali della mancata costituzione del fondo, prevede che: “in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”.

**Preso atto che:**

gli importi decurtati per il periodo 2011 – 2014, secondo il disposto dell'art. 9, c. 2 - bis, del D. I. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, con Legge n.122/2010 e successive modifiche e integrazioni, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015 e che il fondo deve essere ridotto proporzionalmente;

➤ l'articolo 32, c. 7, del C.C.N.L. 22.01.2004 prevede un incremento delle risorse stabili del fondo del salario accessorio pari a “0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'articolo 10” (alte professionalità);

l'ARAN - con Parere RAL297 - ha affermato che “nel caso l'ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e, di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque essere destinate ad altre finalità;

➤ la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 15, del 16.05.2019, prevede la certificazione da parte dell'Organo di Controllo della costituzione del Fondo risorse decentrate;

**Atteso che:**

deve essere costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023 e che lo stesso deve avvenire secondo i criteri previsti dall'articolo 79 del C.C.N.L. Funzioni Locali, sottoscritto in data 16.11.2022;

➤ la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa deve essere predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

➤ la non corretta gestione del relativo complesso procedimento amministrativo/contabile può comportare responsabilità e conseguente danno erariale a carico del responsabile competente.

## **FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 CCNL 16/11/2022 - ANNO 2023**

### **RISORSE STABILI:**

Totale risorse stabili ex art. 79, c. 1, del CCNL 16/11/2022

al netto delle decurtazioni **€. 18.201.306,40**

Incrementi una tantum, per gli anni 2021/2022 di cui

all'art. 79, comma 1, lett. b) CCNL 19/2021 **€. 1.034.280,00**

Totale risorse complessive provvisorie **€. 19.235.586,40**

**Totale risorse provvisorie anno 2023** **€. 19.023.299,58**

(destinate alla contrattazione decentrata per il 2023)

L'art. 79, c. 5, prevede che:

“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al c. I, lett. b) di competenza degli anni **2021 e 2022** e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al **2023**.“

Si è proceduto conformemente all'individuazione del personale in servizio alla data del 31/12/2018, rilevato dalla piattaforma on-line dei fascicoli del personale denominata

"Cedoliq" in n. 6.120 unità, comportando, un incremento complessivo del fondo, a regime di € 517.140,00 (€. 84,50x n.6120) (con riferimento al personale in servizio al 31/12/2018;

**Le risorse storiche consolidate ammontano a** **€. 19.661.639,01**

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€. 19.661.639,01
b) Totale risorse avente carattere di variabilità (biennio)	€. 1.034.280,00
c) Totale decurtazioni	€. 1.672.619,43
<b>Totale risorse</b>	<b>€. 19.023.299,58</b>

a) Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Le risorse destinate agli istituti che sono elencati, sono state individuate in sede di accordo economico anno 2022, sottoscritto in data 12/12/2022, **per l'anno 2023 in € 6.714.583,11.**

b) Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo che vengono regolate dalla presente ipotesi di accordo stralcio per l'utilizzo delle risorse decentrate **per l'anno 2023** per complessivi **€ 1.378.779,41**, così suddivise:

Fondo progressioni economiche orizzontali € 932.148,92

Fondo Performance individuale € 446.630,49

Che con D.D. n. 13426 del 30/12/2022 si è proceduto alla individuazione provvisoria per l'anno 2023 delle risorse decentrate ex art.79 del CCNL Area Funzioni Locali del 16/11/2022 ed al relativo impegno di spesa.

**La Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale dei fabbisogni del personale in data 20 /02/ 2023 con delibera n. 43; parere del Collegio esitato in pari data.**

Ai sensi dell'art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017, si è proceduto al confronto tra i valori dei fondi degli anni **2016/2022**:

<b>Fondo ex art. 67 CCNL 21/05/2018</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2023</b>
a) Totale risorse complessive	20.226.195,62	19.235.586,40
b) Importo destinato alle p.o./ap soggette al limite		+1.208.375,48
c) Importo stabile non soggetto al vincolo CCNL 16/18		-780.317,15
d) Importo stabile non soggetto al vincolo CCNL 19/2021		- 1.777.984,54
Totale risorse non soggette al limite	- 2.059.275,49	- 2.558.301,69
<b>Totale depurato dalle voci non soggette al vincolo</b>	<b>18.166.920,13</b>	<b>17.885.660,19</b>

- che il fondo dell'anno **2023** risulta inferiore al fondo dell'anno **2016** e che, conseguentemente, **il limite di spesa previsto dall'art. 23, c. 2 del D. Lgs. 75/2017, risulta rispettato.**

**Verificate le attestazioni motivate dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale:**

- **a)** rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.
- **b)** rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.
- **c)** rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

**- Verifica della compatibilità economico-finanziaria – Modalità di copertura degli oneri del Fondo**

- a) Gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione:

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, sono disponibili nei capitoli di spesa: cap. 3995/10-20, cap. 9904/10-20;

- b) Verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato:

Come da prospetto precedentemente esposto è stato effettuato il confronto tra anni 2016/2023 ai sensi dell'art. 23 c.2 del D. Lgs n.75/2017;

- c) Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo:

Le risorse provvisorie ex art. 79 CCNL 16/11/2022, per l'anno 2023, sono state quantificate in complessivi € 19.023.299,58, oltre contributi sono imputati sui capitoli 3995/10-20 e 9904/10-20 sul bilancio di previsione 2022/2024, negli esercizi 2023-2024.

- Che si riserva di procedere, alla rideterminazione del **c.d. “valore medio pro capite”** quale base di calcolo per la definizione del limite al trattamento accessorio del dipendente, a seguito della rivisitazione dei differenziali retributivi, dall'anno 2018, dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

Esaminata come sopra la Determina:

Vista l'attestazione del Segretario Generale ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs n.267/ 2000 nel testo vigente;

Visto l'accordo economico per l'utilizzo delle risorse decentrate anno 2023;

Visto l'art. 239 del TUEL n.267/2000;

-il D. Lgs n.118/2001 e il D. Lgs n.126/2014;

- Lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

- I Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

- La versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati, pubblicati sul sito Arconet

- Armonizzazione contabile enti territoriali.

Che l' Ufficio di Ragioneria ha proceduto ai controlli di rito.

Per tutto quanto sopra esposto il Collegio dei Revisori, **esprime per quanto di propria competenza, parere favorevole in ordine alla certificazione ex art. 40- bis del D. Lgs n.165/2001 nel testo vigente , in ordine alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023;**

Raccomanda il rispetto:

- Dell'art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs n.165/2001 nel testo vigente;

- Del principio di corrispettività ex art.7, comma 5, del D. Lgs n.165 /2001 nel testo vigente, ai sensi del quale “le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese”;

**IL COLLEGIO DEI REVISORI\***

Salvatore Sardo

*Carmelo Scalisi*

*Vincenzo Traina*